

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 80 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2015/196 CC NAS RG del 05.01.2015

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2015/196 del 05.01.2015, ore 16:00, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal Maresciallo Aiut. s. UPS CANNATA Gaetano, a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente all'Aps BATTAGLIA Bruno (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 10.11.2015, ore 09:30, presso l'oleificio "**GULINO**", sito in Chiaramonte (RG) in C/da Cicimia s.n.c.;

Atteso che, durante l'ispezione anzidetta, è stata rilevata a carico dell'oleificio "**GULINO di Presti Luciano ed Eugenio s.a.s.**" e del suo legale rappresentante ed obbligato in solido, Sig. Presti Luciano, nato a Ragusa il 24.10.1972, e residente a Chiaramonte Gulfi, C.so Umberto n.° 158 P.Iva 011664460889, la violazione amministrativa prevista alla parte "A" dell'Allegato II del Reg. CE 29 aprile 2004 n.° 852 e sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.°193 "*per avere omesso la preventiva notifica alla Competente Autorità Sanitaria, finalizzata all'aggiornamento della planimetria annessa alla registrazione alimentare (M100212 del 17.4.2012 SIAN di Ragusa), dell'utilizzo di locali/ambienti non facenti parte di quelli ritenuti idonei (utilizzandoli quale deposito prodotti finiti ed imballaggi, come accertato in sede di controllo)*".

Considerato che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (*corrispondente al doppio del minimo della sanzione prevista*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mezzo PEC: oleificiogulino@pec.it contestualmente alla ditta ed al titolare quale obbligato in solido, in data 01.02.2016, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi in riferimento al verbale *de quo*, presentati dal Sig. Luciano Presti nella qualità, al Direttore della ASP di Ragusa, quale Autorità Competente ed acquisiti con prot. n.° E- 0005259 del 26.02.2016;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge n.° 689/81 trasmesso dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa tramite PEC ed acquisiti al prot. n.° E- 0010916 del 22.04.2016 alla ASP di Ragusa;

Ritenute fondata la violazione contestata dal NAS con il verbale n.° 196/2015 del 05.01.2015.

Il Sig. Presti non contesta di fatto la violazione, ma ne spiega le motivazioni della trasformazione che hanno agevolato la conduzione dell'attività senza arrecare rischi alla salute del consumatore, motivo per cui, in considerazione dell'assenza di precedenti violazioni chiede di applicare la sanzione minima prevista per tale violazione.



In proposito si esprime favorevolmente anche il NAS nel proprio rapporto per cui questa Autorità ritiene di poter applicare il beneficio richiesto applicando la sanzione al minimo edittale.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

all'oleificio **"GULINO di Presti Luciano ed Eugenio s.a.s."** , sito in Chiaramonte (RG) in C/da Cicimia s.n.c. ed suo legale rappresentante ed obbligato in solido, Sig. Presti Luciano, nato a Ragusa il 24.10.1972, e residente a Chiaramonte Gulfi, C.so Umberto n.° 158, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 500,00 (si applica una sanzione pari al minimo edittale)**

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.


da pagare quanto ad € 500,00 Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza; oltre una rata di € 66,00 da pagare anticipatamente tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma residua dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v  notificato:

- all'oleificio **"GULINO di Presti Luciano ed Eugenio s.a.s."** , sito in Chiaramonte (RG) in C/da Cicimia s.n.c. ed suo legale rappresentante ed obbligato in solido, Sig. Presti Luciano, nato a Ragusa il



24.10.1972, e residente a Chiaramonte Gulfi, C.so Umberto n.° 158, a mezzo PEC: *oleificiogulino@pec.it* in quanto indicato presso la CCIAA.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati in solido ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 14-10-2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



